



Città di Castano Primo

**(schema di) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTANO PRIMO E \_\_\_\_\_ PER LA CUSTODIA DELLA STRUTTURA ATTREZZATA PER AREA FESTE – TENSOSTRUTTURA DI VIA MANTEGNA, PER IL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2028**

Con il presente atto fra \_\_\_\_\_ Responsabile di Servizio del Comune di Castano Primo di seguito individuata come “Comune”, ed il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente dell’associazione \_\_\_\_\_, qui di seguito individuato anche come “Associazione”;

**RICHIAMATA**

La Determinazione n. 27/2025 del Responsabile dei Servizi alla Persona

**P R E M E S S O**

- Che il Comune di Castano Primo è proprietario di una Struttura attrezzata per area feste - Tensostruttura, sita in via Mantegna, comprendente tutto quanto descritto dalle mappe catastali al foglio n. 17 mapp. 883, nonché gli immobili su tali aree esistenti;
- Che le parti ritengono rispondenti al comune reciproco interesse il puntuale controllo di tale struttura, nei termini temporali ed alle condizioni in appresso indicate;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto dell’accordo di collaborazione e durata**

Il Comune affida, alle condizioni e modalità di seguito indicate, all’Associazione \_\_\_\_\_, nella persona del Presidente \_\_\_\_\_, che accetta, la custodia della Struttura attrezzata per area feste - Tensostruttura di via Mantegna per il periodo dal 01/03/2025 al 28/02/2028

Con il presente Accordo di Collaborazione sono altresì affidati all’Associazione tutti i servizi di custodia e di manutenzione ordinaria, di seguito meglio specificata, sia che essi riguardino direttamente l’Associazione, che gli altri soggetti debitamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.

### **Art. 3 – Obblighi dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a custodire la Tensostruttura Comunale di Via Mantegna attraverso un controllo puntuale del buono stato della struttura di che trattasi, così come ricevuto dall'Amministrazione Comunale alla sottoscrizione del presente atto.

Nello specifico, l'Associazione si impegna a garantire – specie tra un utilizzo e l'altro da parte dei soggetti autorizzati dall'Amministrazione – il suddetto mantenimento del corretto stato della struttura di che trattasi, mediante un controllo puntuale della medesima e delle attrezzature ivi presenti, segnalando eventuali anomalie ai precedenti utilizzatori per il ripristino dello status quo ante o, in caso contrario, denunciando le stesse all'Amministrazione che potrà eventualmente rivalersi sulle cauzioni versate dai fruitori autorizzati della struttura comunale di Via Mantegna.

L'Associazione si impegna inoltre a svolgere, a propria cura e spese, parte della manutenzione ordinaria della medesima ed in particolare:

1. Controllo della pulizia e mantenimento del buon stato in cui viene ricevuto l'immobile;
2. Controllo e pulizia specifiche del locale cucina, del palco, del baretto e del reparto griglie;
3. Mantenimento, in generale, dell'igiene e del decoro della struttura;
4. Minuta manutenzione del reparto palco, cucina, bagni e reparto griglie;
5. Piccoli interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto idrico e sanitario;
6. Piccoli interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto elettrico;
7. Pulizia annuale biologica e tubazioni di scarico;
8. Sistemazione delle aree verdi facenti parte della struttura;
9. Mantenimento/sistemazione strada sterrata ingresso via Mantegna
10. Riverniciatura degli ingressi (cancelli e porte) e del muro di cinta;
11. Manutenzione attrezzature in dotazione alla struttura (tavoli, panche e gazebo);
12. Studio soluzioni tecniche e proposte di attività per un utilizzo continuativo della struttura durante l'anno.

All'Associazione è espressamente vietata ogni forma di utilizzo della struttura diversa da quella prevista dal presente Accordo.

E' altresì vietata qualsiasi modifica alla Tensostruttura e ai suoi impianti, se non preventivamente condivisa e concordata con i competenti servizi del Comune di Castano Primo.

L'attività di custodia dell'immobile di Via Mantegna, in conformità a quanto contemplato dal presente Accordo di Collaborazione, potrà essere verificata attraverso opportuni controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 4 – Responsabilità**

L'Associazione è responsabile della custodia della struttura, ovvero del mantenimento del buono stato della medesima durante il proprio utilizzo e quello di terzi regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale potrà rivalersi del cagionato danno per mezzo della cauzione versata per l'uso autorizzato della struttura di Via Mantegna.

L'Associazione si impegna inoltre a contrarre apposita polizza di RC.

### **Art. 5 – Obblighi dell'ente**

Al Comune spetta la manutenzione straordinaria dell'immobile e la sostituzione delle attrezzature obsolete e/o non funzionanti, nonché l'eventuale controllo della custodia effettuata dall'Associazione.

## **Art. 6 – Uso della struttura**

L'uso della struttura di Via Mantegna continuerà ad essere gestito dall'Amministrazione Comunale, così come previsto dal vigente Regolamento per l'uso del patrimonio immobiliare del Comune di Castano Primo (art. 18).

Gli eventuali periodi residui, ovvero liberi da altre istanze, potranno essere utilizzati dall'Associazione. Ciò, al fine di favorire un utilizzo continuativo e corretto della struttura di Via Mantegna a favore dell'intera collettività locale.

All'Amministrazione è comunque riservata la possibilità di utilizzare gli impianti per proprie iniziative istituzionali e in ogni altra occasione ritenuta opportuna, previa informazione all'Associazione.

## **Art. 7 – Utenze**

Le utenze per le forniture di energia elettrica, acqua e gas metano della struttura oggetto dell'affidamento in gestione, rimangono intestate al Comune di Castano Primo, che continuerà a provvedere al pagamento delle medesime.

## **Art. 8 – Contributo**

A fronte della custodia e dell'attività di manutenzione ordinaria prestate dall'Associazione, non è prevista – per i propri utilizzi della struttura di Via Mantegna - l'erogazione di alcun contributo, bensì l'esenzione del pagamento delle tariffe di affitto vigenti e previste dal Regolamento per l'uso del patrimonio immobiliare del Comune di Castano Primo e, in particolare, quelle relative alla Tensostruttura di Via Mantegna (art. 18).

## **Art. 9 - Scadenza dell'accordo di collaborazione**

Alla scadenza del presente accordo di collaborazione le parti procederanno alla verifica dello stato di manutenzione della struttura concessa in custodia, che dovrà dunque essere utilizzata con la diligenza del buon padre di famiglia.

In caso di accertati danni alla struttura concessa in uso, direttamente imputabili all'Associazione, la medesima sarà tenuta alla reintegrazione dei suddetti danni, a propria cura e spese, ovvero al risarcimento degli stessi.

## **Art. 10 - Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra le parti in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente accordo di collaborazione, nessuna esclusa, è rimessa alla decisione del Giudice Ordinario del competente Tribunale.

## **Art. 11 – Decadenza/sospensione**

L'Amministrazione Comunale può sospendere in via cautelativa e potrà pronunciare la decadenza del presente accordo di collaborazione:

- qualora l'Associazione non ottemperasse agli obblighi previsti dal presente accordo di collaborazione;
- qualora l'Associazione e i suoi associati pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o inosservanza di ordinanze e prescrizioni del Sindaco;
- per gravi motivi di igiene e sanità pubblica;
- per abbandono della Tensostruttura o gravi carenze nella custodia;
- per un utilizzo della struttura non diretto da parte dell'Associazione, ovvero subordinato ad altri soggetti;
- per un utilizzo della struttura che non rispetti il corretto ed oculato uso delle utenze relative all'immobile di che trattasi;
- per scioglimento dell'Associazione.

La pronuncia di decadenza del presente accordo di collaborazione non dà diritto all'Associazione ad indennità o risarcimento alcuno.

**Art. 12 – Registrazione**

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso con relative spese a carico dell'affidatario

Castano Primo, li \_\_\_\_\_

L'ASSOCIAZIONE

IL COMUNE DI CASTANO PRIMO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_